

## DETERMINA A CONTRARRE

### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sull'obbligo di ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle convenzioni quadro stipulate da Consip spa;
- VISTE le *Linee guida* adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- VISTO il contratto in essere con la Sintesi spa per la gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi Consob di Milano, avente scadenza al 31 dicembre 2018;
- CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento di servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, presso le sedi Consob di Milano, per il periodo successivo alla suindicata scadenza;
- CONSIDERATO che, allo stato, il lotto 2 (Lombardia e Trentino-Alto Adige) della convenzione Consip "*Gestione integrata sicurezza ed. 4*" non risulta attivato;
- CONSIDERATO che, allo stato, la data presunta di attivazione della summenzionata convenzione è ancora indicata dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) «entro il 31/12/2018» e che le attività prodromiche all'attivazione stessa risultano sospese a causa di ricorsi amministrativi depositati presso il TAR Lazio;
- CONSIDERATO che – nelle more dell'attivazione di detta convenzione – alcune delle prestazioni rientranti nell'attività in parola devono essere assicurate senza soluzione di continuità, come prescritto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- VISTA la proposta di contratto "ponte" avanzata dalla Sintesi spa, avente per oggetto la prestazione di quei servizi – rientranti nella gestione integrata della salute e della sicurezza presso le sedi Consob di Milano – ritenuti dalla Consob insuscettibili di interruzione, agli stessi patti e condizioni di cui alla terza edizione della convenzione Consip in materia, la cui durata sarebbe risolutivamente condizionata all'attivazione della quarta edizione della citata convenzione;
- CONSIDERATA la convenienza economica per la Consob di assicurarsi – per il periodo di indisponibilità di convenzioni Consip concernenti la prestazione dei servizi in parola presso le proprie sedi – prezzi invariati rispetto a quelli attualmente praticati dalla Sintesi spa, rivenienti dalla precedente convenzione Consip, il cui lotto corrispondente era stato aggiudicato alla stessa società;
- CONSIDERATO che appare opportuno stipulare il citato contratto "ponte" per un periodo massimo di tre mesi (da gennaio a marzo 2019);
- CONSIDERATO che la Sintesi spa ha maturato un'approfondita conoscenza dei luoghi, delle situazioni di rischio ivi presenti e delle condizioni operative in cui i servizi in parola devono essere prestati, avendo sempre svolto le proprie attività con un livello qualitativo soddisfacente, come attestato dal direttore dell'esecuzione dei contratti in vigore;
- CONSIDERATI gli oneri previsti per la prestazione dei servizi in parola, pari a € 14.768,74 (IVA esclusa), che graverebbero sul capitolo corrispondente al n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019,

### DETERMINA:

- di procedere alla stipula di un contratto "ponte" con la Sintesi spa, avente per oggetto la prestazione di servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, presso le sedi

Consob di Milano, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in essere con la stessa società, riveniente dalla previgente convenzione Consip, il tutto con decorrenza 1° gennaio 2019, per una durata massima di tre mesi e con diritto di recesso anticipato senza penali per la Consob, in caso di attivazione della nuova convenzione Consip “*Gestione integrata sicurezza ed. 4*”. Gli oneri conseguenti, pari a € 14.768,74 (IVA esclusa), graveranno sul capitolo corrispondente al n. 10341 (“*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*”) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019;

- di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del citato regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Consob, al dott. Luca Amodeo (e-mail [l.amodeo@consob.it](mailto:l.amodeo@consob.it), tel. 02 72420279), funzionario dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;
- di affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 4, del medesimo regolamento e della relativa delibera attuativa n.18702 del 13 novembre 2013, al dott. Luca Menicucci (e-mail [l.menicucci@consob.it](mailto:l.menicucci@consob.it), tel. 06 8477607), responsabile *pro tempore* dell’Ufficio per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

firma 1